



FOCUS TEMATICI SULL'EDILIZIA

DOSSIER SUL SOTTO SOGLIA.

Focus sulla nuova versione delle Linee Guida ANAC n. 4 relativa agli appalti sotto soglia.

1. Applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. L'affidamento o l'invito al contraente uscente.

Il principio di rotazione si sviluppa lungo **due direttrici**. La prima è quella riferita agli **affidamenti diretti**, consentiti per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro. **In questa ipotesi il rispetto del principio di rotazione viene invocato con riferimento all'affidamento in sé considerato.** La seconda direttrice è quella relativa agli inviti da diramare nell'ambito della **procedura negoziata** da svolgere per l'affidamento dei contratti di importo ricompreso tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori ovvero le soglie comunitarie per le forniture e i servizi. **In questo caso il principio di rotazione opera in relazione agli inviti da effettuare.**

È evidente che l'affermazione del principio di rotazione ha effetti diversi in relazione alle due ipotesi sopra considerate. Nel caso dell'affidamento diretto esso vuole precludere la conclusione del nuovo contratto a favore dell'affidatario uscente, avendo quindi una valenza particolarmente significativa. Tale valenza risulta invece attenuata nella seconda fattispecie, in cui l'applicazione del principio di rotazione vuole precludere – almeno in linea generale e salve motivate eccezioni – non l'affidamento del contratto ma l'invito dell'affidatario uscente alla procedura negoziata che comunque va effettuata. Cosicché si può ragionevolmente affermare che nella seconda ipotesi le ragioni a fondamento del principio di rotazione appaiono meno solide, posto che comunque una procedura competitiva viene effettuata e che nell'ambito di tale procedura l'affidatario uscente viene messo in competizione con gli altri operatori.

In entrambe le ipotesi l'indirizzo da seguire è chiaramente indicato al punto 3.7 delle Linee guida: l'affidamento o il reinvio al contraente uscente deve avere carattere eccezionale, richiedendo un onere motivazionale stringente. Nello specifico, tale onere motivazionale deve fondarsi sulla particolare struttura del mercato e sulla riscontrata effettiva mancanza di alternative, tenuto anche conto del grado di soddisfazione maturato in relazione al precedente rapporto contrattuale,

e considerato comunque la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi del mercato di riferimento e la qualità della prestazione. Questo principio resta valido qualunque sia la modalità con cui l'affidatario uscente è divenuto titolare del precedente contratto, e cioè anche nell'ipotesi in cui tale contratto sia stato conseguito a seguito di un'ordinaria procedura di gara. Ciò perché la sua ratio è quella di evitare il consolidarsi di rendite di posizione, e resta quindi valida anche nell'ipotesi in cui la concorrenzialità sia stata comunque assicurata in precedenza (Tar Toscana, 2 gennaio 2018, n. 17).

Ne consegue che l'ente appaltante, nel concreto svolgimento della procedura negoziata, ha due possibilità. La prima, che rappresenta la regola ordinaria, è quella di non invitare il precedente affidatario del contratto. La seconda, che costituisce l'eccezione alla regola, è invece quella di procedere all'invito di quest'ultimo, ma in questo caso deve fornire un'esauriente motivazione delle ragioni che inducono a questa scelta, che possono derivare o da situazioni oggettive del mercato o da condizioni soggettive attinenti alle prestazioni particolarmente efficienti rese dal precedente affidatario. Secondo questa interpretazione il principio di rotazione è finalizzato proprio a tutelare le esigenze di una concorrenza effettiva, evitando il consolidarsi nel tempo di posizioni anticoncorrenziali da parte di singoli operatori del settore interessato.

In giurisprudenza si è affermato tuttavia anche un diverso orientamento, che tende ad attenuare la rigidità del principio di rotazione.

È stato infatti affermato che tale principio non ha carattere assoluto ma relativo, nel senso che va applicato tenendo conto del contesto di riferimento. L'applicazione in termini assoluti del principio di rotazione limiterebbe eccessivamente la discrezionalità dell'ente appaltante, che non sarebbe più nelle condizioni di scegliere liberamente chi invitare alla gara, costituendo nel contempo una preclusione per l'aggiudicatario uscente, superabile solo in presenza di circostanze eccezionali (Tar Veneto, 26 maggio 2017, n. 515; Tar Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816; 22 dicembre 2017, n. 1665; Tar Lombardia, 9 febbraio 2018, n. 380).

Per quanto riguarda invece l'affidamento o il reinvio a un soggetto che già in precedenza era stato invitato – ma che evidentemente non era risultato aggiudicatario – esso si fonda su una logica diversa e su presupposti meno stringenti. È infatti previsto che nel decidere sull'invito o sull'affidamento a favore di un soggetto già invitato in precedenza si debba tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre circostanze, in merito all'affidabilità dell'operatore e all'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Anche in ragione di tali considerazioni in sede di rivisitazione delle Linee guida l'Anac ha introdotto, al punto 3.6, due temperamenti al principio di rotazione. In primo luogo ha chiarito che il principio di rotazione si applica esclusivamente con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta ma solo se i due affidamenti riguardino contratti relativi allo stesso settore merceologico o lo stesso settore di servizi o la stessa categoria di opere.

Il secondo temperamento appare ancora più efficace. In base ad esso ogni stazione appaltante può adottare un proprio regolamento con cui suddividere i contratti in fasce di importo e applicare la rotazione solo nell'ambito della stessa fascia. In questo modo l'operatore già in precedenza invitato o anche affidatario di un contratto rientrante in una fascia di importo può legittimamente essere invitato alla procedura relativa all'affidamento di un contratto rientrante in una diversa fascia di importo.

2. Massimo ribasso vs offerta più vantaggiosa: la bussola per i criteri di aggiudicazione.

Zona franca per gli importi sotto i 40mila euro. Prezzo più basso possibile fino a un milione con procedura semplificata e fino a due milioni con gara.

Il decreto correttivo al Codice dei Contratti pubblici è intervenuto su molteplici aspetti direttamente o indirettamente connessi ai criteri di aggiudicazione da adottare e/o adottabili per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di interesse europeo. Conseguentemente, ANAC ha avuto necessità di intervenire su diverse parti delle linee guida n. 4 per renderle coerenti con le modifiche apportate dal Legislatore (vedi tabella allegata).

2.a) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Certamente la fascia di importo più contenuta è anche quella nella quale si sono concentrate le maggiori novità del correttivo.

Difatti, le modifiche introdotte dal Dlgs 56/2017 all'art. 95 commi 3 e 4 – disciplinanti, rispettivamente, l'obbligo di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e la facoltà di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo – hanno introdotto una sorta di "zona franca" per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nel senso che la stazione appaltante può comunque procedere all'affidamento utilizzando il minor prezzo anche al ricorrere delle condizioni che la obbligherebbero a valutare aspetti di carattere qualitativo (affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale). Difatti, da un lato il comma 3 è stato modificato per escludere dall'utilizzo obbligatorio del rapporto qualità prezzo gli affidamenti entro i 40.000 euro, dall'altro alla lettera c) del comma 4 viene stabilita la facoltà di procedere con la valutazione sulla base del minor prezzo per tutti i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

Inoltre, il correttivo ha modificato l'art. 36 lett. a) prevedendo espressamente la possibilità di affidamento diretto senza la previa consultazione di due o più operatori, con una modifica che aveva il sapore di una presa di posizione contro le linee guida Anac che avevano invece affermato la necessità della comparazione tra più preventivi.

L'ANAC, pur vedendosi costretta a modificare sul punto il paragrafo 4.3.1. delle linee guida, ha comunque tenuto il punto, ribadendo che «il confronto tra preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una "best practice" anche alla luce del principio di concorrenza». In alternativa, l'ANAC suggerisce di ricorrere alla comparazione di listini di mercato o di offerte

precedenti per commesse analoghe o identiche o all'analisi dei prezzi praticati dalle altre amministrazioni.

Nessun riferimento viene fatto dalle linee guida alla possibilità di valutazioni che non risultino limitate ai soli aspetti economici.

2 b) Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 e affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea

Per quanto concerne questa fascia di importo, vigono pienamente le previsioni dei richiamati commi 3 e 4 dell'art. 95 del Codice, conseguentemente, le linee guida Anac si limitano a prevedere, alla lettera e) del punto 5.2, che l'invito a presentare offerta debbano indicare il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4.

Nella fascia d'importo considerata, pertanto, ai sensi dell'articolo citato, devono essere aggiudicati obbligatoriamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, intendendosi come tali quelli di per i quali i costi della manodopera hanno un'incidenza superiore al 50%;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo.

È invece possibile individuare l'offerta aggiudicataria basandosi unicamente sull'elemento prezzo, sempre considerando la fascia d'importo in commento:

- l'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo
- i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate
- i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Le linee guida precisano, con riferimento all'applicazione del minor prezzo, che deve essere eventualmente indicata nell'invito la volontà di avvalersi dell'esclusione automatica dell'offerta anomala, sempre che le offerte valide ammesse siano almeno dieci.

L'ANAC fornisce, inoltre, dei chiarimenti sulle modalità di calcolo da utilizzarsi per la corretta applicazione dei metodi alternativi di determinazione della soglia di anomalia previsti dal Codice. Viene, difatti, precisato che nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

- che il così detto taglio delle ali,, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte

tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali ;

- che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali , occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- che a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia.

2 c) Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore ad un milione di euro (portati a 2. Milioni con il correttivo). Le linee guida non specificano nulla di particolare per quanto attiene al criterio da utilizzare per gli affidamenti relativi a questa fascia di importo.

Anche per questa fascia d'importo, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, sarà possibile utilizzare, motivandolo, il solo elemento prezzo per individuare l'offerta affidataria, sempre che a base della procedura vi sia un progetto esecutivo.

A questo proposito, si rammenterà che il decreto correttivo al codice ha modificato il comma 4 dell'art. 95 e, in particolare, la lettera a) estendendo la possibilità di utilizzare «il criterio del minor prezzo» per lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro, contro il milione della previsione originaria.

2 d) Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro

Questa fascia di importo non è considerata dalle Linee guida ANAC, atteso che l'articolo 36 del Codice stabilisce per la stessa l'affidamento mediante le procedure ordinarie. Stavolta la locuzione «procedure ordinarie» è utilizzata in senso proprio, intendendosi le procedure degli artt. 60 e ss. del Codice adottate anche per il sopra soglia, con esclusione di procedure di gara informale o semplificata. La lettera d) dell'art. 36 richiama espressamente il comma 4 dell'art. 95 per ribadire la facoltà di utilizzo, sino al limite dei 2 milioni di euro, anche del solo elemento prezzo come criterio di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L' ANAC semplifica la verifica dei requisiti per gli affidamenti diretti sotto i 20mila euro

Per ciò che concerne i requisiti, per gli appalti sotto soglia vale la regola generale secondo cui l'operatore deve essere in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e di quelli speciali attinenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

In particolare, per l'idoneità professionale può essere richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio o ad altro Albo che attestino lo svolgimento di attività nello specifico settore

oggetto del contratto. Per la capacità economico-finanziaria può essere richiesta la dimostrazione di un livello minimo di fatturato proporzionato all'importo del contratto e che comunque deve essere tale da non impedire la partecipazione alla gara delle micro, piccole e medie imprese. In alternativa al fatturato può essere richiesta una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. Infine, la capacità tecnica e professionale deve essere dimostrata attraverso l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in settore assimilabile.

3 a) La dimostrazione dei requisiti

La parte relativa alle modalità di dimostrazione dei requisiti costituisce una novità introdotta in sede di aggiornamento delle Linee Guida ANAC n.4. La ratio cui si ispirano le indicazioni sul punto è quella di semplificare il più possibile gli adempimenti da porre in essere, coniugando tuttavia l'esigenza di semplificazione con il rispetto dei principi di legalità e di trasparenza. La semplificazione si sostanzia in una riduzione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti, che viene diversamente articolata a seconda dell'importo del contratto.

Per i contratti di importo più limitato, cioè fino a 5.000 euro, al centro del sistema viene collocata l'autodichiarazione resa dall'operatore con cui lo stesso attesta la sussistenza dei requisiti generali e speciali. Questa autodichiarazione non è soggetta a verifica, fermo restando quanto si dirà più avanti in merito alla verifica a campione. Gli adempimenti cui l'ente appaltante è tenuto prima di procedere alla stipula del contratto consistono, per quanto riguarda i requisiti generali, nella consultazione del casellario Anac e nella verifica del Durc. È invece sempre prevista la verifica dei requisiti speciali. Inoltre, l'ente appaltante deve accertarsi che sussistono le condizioni soggettive eventualmente previste da norme che le impongono per determinate prestazioni professionali; infine, deve assicurarsi che l'operatore abbia l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione.

È infine previsto, come norma di chiusura, che le singole stazioni appaltanti debbano operare dei controlli a campione rispetto alle autodichiarazioni. A tal fine devono dotarsi di un apposito regolamento o atto equivalente nel quale è definita una quota minima di controlli a campione da effettuare in ciascun anno solare.

Si tratta evidentemente di controlli da porre in essere successivamente alla stipula del contratto e che hanno la funzione di costituire un deterrente nei confronti di eventuali autodichiarazioni non rispondenti al vero.

La seconda fascia riguarda i contratti di importo ricompreso tra 5.000 euro e 20.000 euro. Per questa fascia di importo valgono le stesse regole illustrate con riferimento alla prima fascia, con un'unica differenza relativa agli accertamenti da operare prima della stipula del contratto. Infatti, oltre alla consultazione del casellario ANAC viene prevista la verifica, oltre che dei requisiti speciali, anche dei seguenti requisiti generali: mancanza di condanne penali definitive in relazione a determinati reati; violazioni gravi in merito al pagamento di imposte e tasse o dei

contributi previdenziali; insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento in corso per la dichiarazione di uno di questi stati.

Infine vi è l'ultima fascia relativa a contratti di importo superiore a 20.000 euro. In questa ipotesi riprende vigore l'impostazione ordinaria, essendo previsto che si possa procedere alla stipulazione del contratto solo dopo la verifica del possesso in capo all'operatore del possesso dei requisiti generali e speciali.

3 b) I poteri di intervento dell'ANAC

Come visto le Linee guida dell'Anac intervengono in maniera significativa sulla verifica dei requisiti, derogando in maniera significativa alle regole ordinarie per i contratti di importo più contenuto. La logica sottesa alle indicazioni impartite è che vi debba essere un punto di equilibrio tra l'economicità dell'azione amministrativa e il rigido rispetto del principio di legalità.

Sotto il profilo della fonte di legittimazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida si deve ritenere che la stessa sia da rinvenire nella previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 36, che autorizza l'emanazione di Linee guida anche per la definizione delle modalità di attuazione delle verifiche sull'affidatario.

4. Obblighi di pubblicazione.

Anche nella nuova edizione, le Linee Guida ANAC n. 4 non affrontano in maniera completa ed esaustiva il tema degli obblighi di pubblicità che una stazione appaltante deve rispettare quando opera sotto soglia comunitaria. O meglio, il provvedimento dell'Autorità stabilisce, nell'ambito dei principi comuni, che le amministrazioni debbono garantire innanzi tutto la conoscibilità delle procedure di gara, fermo restando che tutti gli atti delle procedure di affidamento sono in ogni caso soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice. Dopodiché, il provvedimento entra nel dettaglio delle singole fasce di importo in cui è suddiviso l'intero settore del sotto soglia, ed offre alcune indicazioni anche con riferimento alle regole di pubblicità che devono essere rispettate per ciascuna di tali fasce.

4 a) La fascia di importo inferiore a 40 mila euro

Nel caso in cui la scelta della stazione appaltante ricada sulla soluzione dell'affidamento diretto, le linee-guida non individuano in realtà alcun obbligo pubblicitario specifico. Pertanto, in questa eventualità, l'unico adempimento della Pa ricade nel più generale obbligo di trasparenza sancito dall'articolo 29 del Codice, il quale - al primo comma - prevede che, a prescindere dall'importo a base d'asta, tutti gli atti delle amministrazioni relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente»; e - al secondo comma - specifica inoltre che

gli stessi atti debbono essere poi pubblicati anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it).

Nel diverso caso in cui la stazione appaltante opti invece per l'utilizzo di una procedura ordinaria, gli obblighi pubblicitari sono indicati dalla regola generale espressa dal comma 9 dell'articolo 36 del Codice che - se fosse applicabile - imporrebbe la pubblicazione del bando sia sul profilo del committente, sia sulla piattaforma digitale dell'ANAC non ancora operativa.

4 b) La fascia di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro.

Salendo nella fascia immediatamente superiore, l'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice prevede la possibilità di ricorrere invece ad una procedura negoziata, a condizione che siano invitati almeno dieci operatori economici: procedura che - come noto - può essere svolta sia sulla base di indagini di mercato, sia tramite elenchi costituiti dalla stazione appaltante. Rispetto alla prima ipotesi, le linee-guida hanno precisato che la Pa deve assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo quindi gli strumenti più idonei non solo in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento, ma anche della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici: ragion per cui - precisa il provvedimento dell'ANAC - la stazione appaltante deve pubblicare un avviso sul profilo di committente, nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi e contratti» (come disposto dall'articolo 29 del Codice) o ricorrere ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione deve essere in ogni caso stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, riducibile a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza. Nella seconda ipotesi, invece, le linee-guida specificano che gli elenchi devono essere costituiti a seguito di un avviso pubblico, nel quale è rappresentata l'intenzione della stazione appaltante di creare una lista di soggetti da cui possono essere appunto tratti i nomi degli operatori economici da invitare. Anche in questo caso, l'avviso di costituzione dell'elenco deve essere reso conoscibile, mediante pubblicità sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi e contratti».

4 c) La fascia di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore ad 1 milione.

Come rilevato dalle stesse linee-guida, gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore ad 1 milione di euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con la sola differenza della consultazione, che deve arrivare a coinvolgere almeno quindici imprese; e quindi, restano valide le stesse indicazioni formulate per la fascia degli affidamenti di importo tra 40 e 150 mila euro, sia se condotti sulla base di indagini di mercato, sia se condotti tramite gli elenchi costituiti dalla stazione appaltante.

A cambiare, sono invece le regole applicabili in caso di ricorso alle procedure ordinarie. O meglio, fino alla soglia di 500 mila euro, sono confermati gli stessi obblighi pubblicitari previsti per le fasce inferiori, e cioè pubblicità del bando sul profilo del committente, sul sito del Mit e nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. Dopodiché, scattano le previsioni del decreto Mit 2 dicembre 2016 che - come detto in precedenza - ha portato alla riscrittura della disciplina della

pubblicità per gli affidamenti di lavori di importo superiore a 500 mila euro, almeno fino alla data di perfezionamento della piattaforma digitale.

Di conseguenza, in tali casi - secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto - i bandi debbono essere pubblicati innanzi tutto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici, oltre che sul sito del Mit (www.serviziocontrattipubblici.it) entro i successivi due giorni lavorativi. Nella norma transitoria, non è in realtà prevista la pubblicità del bando sul profilo del committente, che resta tuttavia desumibile non solo dal primo comma dell'articolo 29 del Codice, ma anche dal primo comma dello stesso articolo 2 del decreto Mit, il quale stabilisce che la comparsa del bando sul profilo del committente debba avvenire non oltre due giorni lavorativi successivi alla sua pubblicazione sulla piattaforma Anac (e quindi, in mancanza, sulla Guri).

A seguire, l'articolo 3, comma 1, del decreto ripropone la disciplina della pubblicità sui giornali, stabilendo che i bandi debbono essere pubblicati anche per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui sarà eseguito il contratto, entro cinque giorni dalla pubblicazione sulla Guri.

4 d) La fascia di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Nella fascia più alta del sotto soglia, le regole di pubblicità applicabili non possono essere altro che quelle dettate dal decreto Mit 2 dicembre 2016 per gli appalti di importo superiore alla soglia di 500 mila euro; e ciò, in quanto l'articolo 36, comma 2, lettera d), del Codice consente alle Pa. per basi d'asta superiori ad 1 milione di euro, di ricorrere solo ed esclusivamente alle procedure ordinarie.

Ricapitolando, dunque: pubblicazione del bando sulla Guri, sul profilo del committente, sul sito del Mit e - per estratto - su almeno un quotidiano nazionale e un quotidiano locale.

Resta fermo infine che, ogni qualvolta venga effettuata una pubblicità di tipo cartaceo (cioè Guri e quotidiani), le relative spese debbono essere rimborsate dall'affidatario alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, come confermato dall'articolo 5, comma 2, del decreto.

4 e) La pre-informazione e la post-informazione

Per quanto riguarda gli avvisi di preinformazione, gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria sembrano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 70, comma 1, del Codice, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti rendono nota, entro il 31 dicembre di ogni anno, la propria intenzione di bandire determinati appalti per l'anno successivo, pubblicando appunto un avviso di preinformazione sul profilo del committente. Anche se linee-guida non offrono alcuna indicazione al riguardo, l'applicabilità della disposizione ai contratti sotto soglia potrebbe essere però desunta dal successivo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 70, il quale contiene una precisazione sulle modalità di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nei casi specifici degli appalti sopra soglia: ragion per cui, se è prevista una disciplina di dettaglio per i contratti sopra soglia, le regole degli avvisi di preinformazione sono applicabili anche a quelli sotto soglia.

Con riferimento invece agli avvisi di postinformazione, si è creata un'ulteriore lacuna normativa. Allo stato attuale, infatti, l'articolo 98, comma 1, del Codice sembra trovare applicazione ai soli avvisi con cui si pubblicizzano i risultati delle procedure di affidamento sopra soglia, in quanto la norma stabilisce che tali avvisi debbono essere inviati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea - secondo le modalità previste per l'inoltro dei bandi di gara - entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione. A tale incertezza, pongono tuttavia rimedio proprio le linee-guida, con cui l'Anac ha precisato che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati nelle procedure negoziate indicate dall'articolo 36, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016; ma, non vi è ragione di ritenere che l'obbligo di pubblicazione non debba essere rispettato anche in caso di ricorso alle procedure ordinarie, non fosse altro che per la previsione dell'articolo 29 del Codice, il quale, con la sua portata generale, impone una pubblicità a tutto tondo di qualsiasi atto delle procedure di gara.